

CONVENZIONE

TRA

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede legale in Palermo Via del Vespro 129, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05841790826, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Direttore Sanitario, nato a Caltanissetta (prov. CL) il 25/09/1955 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata A.O.U.P.*);

E

La "Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù" con sede legale in Cefalù, Contrada Pietrapollastra, Codice Fiscale e Partita IVA 05205490823, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Presidente, Dott. Salvatore Albano, nato a Borgetto (Prov. PA) il 26/08/1959 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata Fondazione*);

PREMESSO CHE:

la Fondazione gestisce l'Ospedale G. Giglio di Cefalù in virtù di Convenzione ex art.9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i., stipulata in data 21/05/2003 e rinnovata 1°11/01/2008 tra la Fondazione stessa e l'AUSL n. 6 di Palermo, con l'intervento della Regione Siciliana;

con Deliberazione n. 237 del 02 luglio 2013, la Giunta Regionale ha deliberato di dichiarare conclusa con esito negativo la sperimentazione gestionale della Fondazione e che con la successiva Deliberazione n. 364 del 17 dicembre 2014 ha approvato lo schema definitivo delle modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione, formalizzate dal Commissario Straordinario con atto pubblico notarile in data 25 febbraio 2015, determinando così il nuovo assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito del SSR;

con Deliberazione n. 156 del 04 aprile 2018, la Giunta Regionale ha deliberato di dover apportare nuove modifiche allo Statuto della Fondazione, al fine di adottare un modello di governance della Fondazione simile a quello delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed all'uopo ha nominato un Commissario ad Acta il quale con atto pubblico notarile del 28/06/2018 ha formalizzato dette modifiche, da cui è derivato l'attuale assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito della rete Ospedaliera della Regione Siciliana;

con nota prot. Presidenza 2018/130 del 22 ottobre 2018 la Fondazione, ha richiesto l'attivazione di un rapporto di collaborazione con l'AOUP per il tramite del Servizio di Anatomia Patologica;

con mail del 17 dicembre 2018 l'U.O.C. di Anatomia Patologica, ha individuato nella prof.ssa Daniela Cabibi la specialista in grado di poter efficacemente svolgere una collaborazione ai fini scientifici di assistenza su casi particolarmente complessi riguardanti l'Anatomia Patologica;

con nota Prot. Presidenza 2020/140 del 06.03.2020 la Fondazione ha richiesto il rinnovo del rapporto convenzionale già precedentemente posto in essere con l'A.O.U.P. per il tramite della propria U.O.C. di Anatomia Patologica, approvato dalla stessa con deliberazione n. 25 del 17/01/2019 .

con mail del 03/04/2020 la prof.ssa Daniela Cabibi esplicitato la propria volontà di prosiegua dell'incarico di cui sopra;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI INDICATE IN EPIGRAFE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone", e per essa l'U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica, si impegna ad eseguire per il tramite della Prof. ssa Daniela Cabibi, le attività di consulenza di anatomia patologica, anche in "second opinion", garantendo un numero di mille (1000) casi annui, assicurando la propria presenza presso l'Ospedale Giglio di Cefalù, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, con un numero di accessi che verranno autorizzati in base alle necessità dettate dalle esigenze della suddetta casistica. Resta inteso che il monte ore mensile complessivamente autorizzabile dall'AOUP, per le attività non istituzionali complessivamente rese risulta pari a 40 ore e che le attività non potranno eccedere detto limite orario e dovranno essere garantite nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Art.2

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" si impegna ad eseguire, per il tramite del professionista sopra individuato, le attività di consulenza, anche tramite "*second opinion*" su tutti i casi sottoposti dalla Fondazione con apposite richieste del Servizio di Anatomia Patologica, condivise con la Direzione Sanitaria della Fondazione, comunque in numero non inferiore a mille per anno.

Il consulente effettuerà le attività sopra citate in regime di attività libero-professionale, al di fuori del proprio orario di servizio e senza alcuna compromissione dei livelli di assistenza dell'U.O. di appartenenza, in base alle necessità dettate dalle esigenze della suddetta casistica.

L'attività resa verrà sottoposta a monitoraggio congiunto, tra la Direzione Sanitaria della Fondazione e la professionista, con cadenza trimestrale, al fine di verificare l'andamento del numero di prestazioni erogate su base annua in vista del raggiungimento del numero di mille casi.

Qualora la difficoltà del caso necessiti una "*third opinion*", su richiesta del consulente, sarà cura della Fondazione richiedere l'opinione a terzi e il professionista di cui sopra non riceverà alcun compenso per il caso in questione.

Art.3

La Fondazione si impegna a corrispondere, quale compenso omnicomprensivo per le attività di valutazione dei casi sottoposti dalla Fondazione, espletate dal consulente, un importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, da corrispondere in dodici rate mensili.

Il pagamento del compenso stabilito verrà effettuato interamente all'AOUP che provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

Il pagamento verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura mensile che sarà predisposta dall'A.O.U.P. sulla base di rendiconti mensili, debitamente sottoscritti, contenenti il giorno, l'impegno orario, le prestazioni erogate.

I suddetti rendiconti dovranno essere trasmessi dalla Fondazione, entro e non oltre 15 giorni al mese di riferimento, all'A.O.U.P. provvisti di formale visto di conferma da parte del rappresentante legale della Fondazione o suo delegato.

I compensi dovuti all'A.O.U.P. dovranno essere versati tramite accredito sul presso la Banca d'Italia. - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508, BIC/SWIFT BITAITR1515 c/c intestato a: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone".

Qualora, in base alle esigenze del servizio, il numero dei casi annui letti in “prima e/o in seconda opinion” dovesse risultare inferiore o superiore a 1000, il saldo della cifra pattuita sarà conguagliata in positivo o in negativo, della percentuale corrispondente alla quantità di casi annui in eccesso o in difetto.

Art. 4

Il Dirigente Medico incaricato dall'A.O.U.P. per lo svolgimento delle attività di consulenza di che trattasi è tenuto ad agire in accordo con gli indirizzi definiti dal Direttore Sanitario nonché all'osservanza dei regolamenti vigenti presso la Fondazione, che il consulente si impegna a visionare prima dell'inizio dell'attività convenzionale.

Il dirigente medico incaricato, in forza del presente atto, è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall'AOUP in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia approvato dall'AOUP con propria deliberazione n.142 del 24.02.2016, nonché dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata dell'Accordo e la qualificazione di grave violazione dei doveri d'ufficio. L'impegno del professionista dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito pari a 40 ore mensili nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente garantite dagli stessi in regime di A.L.P.I.. I professionisti sono altresì consapevoli che la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio dell'AOUP determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo.

La Fondazione comunicherà al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 5

L'Azienda, garantisce le coperture assicurative al proprio dirigente medico incaricato conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del vigente regolamento in materia di attività libero-professionale.

Art. 6

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra situazione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi fra le parti.

Art. 7

Poiché le prestazioni previste nella presente Convenzione potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Il titolare del trattamento è la Fondazione, nella persona del suo Presidente che nomina quale responsabile del trattamento, il legale rappresentante pro-tempore dell'AOUP.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'A.O.U.P. dichiara di avere ricevuto l'informativa, in allegato, prevista dall'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/16 – Codice in materia di protezione dei dati personali. In proposito si da atto che il D.P.O. della Fondazione è l'Ing. Giuseppe Franco, al quale si potrà fare direttamente riferimento.

Art. 8

La presente convenzione ha validità annuale di mesi dodici senza soluzione di continuità con il rapporto precedentemente statuito, salvo che la parte committente chieda la proroga con richiesta scritta e motivata che dovrà pervenire alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo pec, almeno un mese prima della scadenza e l'altra parte accetti la proroga entro un mese dalla data di ricevimento della stessa. E' escluso il tacito rinnovo.

Qualora le parti intendano risolvere la convenzione prima della naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le motivazioni che ne hanno determinato la stipula, dovrà essere data comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata o pec, con un preavviso di 30 giorni.

In ogni caso la risoluzione anticipata della convenzione non comporterà alcuna penalità per nessuna delle parti.

Art. 9

La convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Art. 10

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si intendono integralmente richiamate le disposizioni legislative previste in materia.

Art. 11

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Cefalù,

Per la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

Palermo,

Per l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone"

Il Direttore Sanitario
Dott. ssa Giovanna Volo